P E R

D. Michele Adinolfi

CONTRO

D. Giacomo, D. Giuſeppe, e D. Antonio Galeota

NEL S. R. C.

Ridea de Martino
maritata con D. Alfonso
Fulgore.

D. Gio: Paolo
morto senza figli.

D. Francesco
morto senza figli.

LA controversia, cui dee dar fine il S. R. C., versa sulla pertinenza de' beni fedecommessarj di D. *Francesco* di *Martino*, rimasti nella eredità di D. *Candida Fulgore*, morta senza figli nell' anno 1784. D. *Michele Adinolfi* nipote cugino della medesima si avvisa di dover concorrere per la sua *stirpe* a cotesta successione insiem con D. *Giacomo*, D. *Giuseppe*, e D. *Antonio Galeota* congionti in egual grado alla mentovata ultima posseditrice, a'quali il S. C., primachè esso *Adinolfi* fosse venuto in giudizio, dichiarò spettare quei beni in esclusione degli agnati rimoziori della linea *Fulgore*. Lo stesso S. C. ultimamente decidendo di questa subalterna contesa formò *parità* di voti, a dirimer la quale essendo stati di Real Ordine aggiunti tre riguardevoli Consiglieri, io che D. *Michele Adinolfi* difendo, dopo che avrò esposto il tenor del fedecommesso, di cui si tratta, e divisati i fatti, che costituiscono lo stato della controversia, verrò dimostrando il di lui buon diritto

per la fucceffione alla metà de' beni, che formano il foggetto della quiftione.

F A T T O.

D. *Francefco* di *Martino* d'Averfa non avendo figliuoli mafchi, ma folamente due femmine *Lucida*, e *Ridea*, maritata la prima con *Raffaele Fulgore*, la feconda con *Alfonfo Fulgore*, nel fuo teftamento fcritto nell' anno 1569. le iftituì ambedue eredi in uguali porzioni, e volle, che all' infuora delle *doti* affegnate a ciafcuna, allorchè paffarono a marito, tutt' i *ftabili*, *cenfi*, ed *entrate* della fua eredità rimaneffero fottopofte ad un perpetuo *fedecommeffo* a favor de' loro figli, e difcendenti nel modo, che fegue.

„Che tutti li predetti altri miei beni ftabili, cenfi, ed en-
„ trate, quali fi ritroveranno in eredità, e poi la morte
„ mia, non fi poffano per alcuno futuro tempo per dette
„ mie figlie, ed eredi, e loro difcendenti *in infinitum* in
„ tutto, o in parte vendere, alienare, obbligare, o al-
„ trimenti in qualfivoglia modo diftraere fotto qualfivoglia
„ fpecie, feu titolo di alienazione, o obbligazione, nè in
„ quelli, o quelle ponere pefo, o fervitù alcuna per qual-
„ fivoglia caufa, *etiam* urgentiffima, *etiam* favorabile, e
„ pia, *nec ex caufa dotis* . . . . . attefo la volontà mia
„ è, che li detti beni ftabili, cenfi, ed entrade fi confer-
„ vino in le dette mie figlie, ed eredi, e delli loro fi-
„ gli mafchi legitimi, e naturali, e difcendenti da quel-

„ li

„ li similmente mascoli legitimi , e naturali *in infinitum*;
„ e per questo voglio , che *ad mortem* della detta Ridea ,
„ e Lucida mie figlie , ed eredi in la detta eredità , e
„ beni succedano , e debbano succedere senza deduzione
„ alcuna di Falcidia , nè Trebellianica, né di qualsisia al-
„ tra parte li figli mascoli legitimi , e naturali delle det-
„ te magnifiche Ridea , e Lucida , nati , e nasciturî, e di-
„ scendenti da quelli similmente mascoli legitimi , e
„ naturali *in infinitum* , *videlicet* ognuno di essi *pro æqua-*
„ *li parte*, *& portione*, collo medesimo peso , condizione,
„ e vincoli *de non vendendo* , *nec alienando* , *aut obligan-*
„ *do* , *ut supra* , ma che sempre , *& in perpetuum* suc-
„ cedano , e debbano succedere li predetti figli maschi le-
„ gitimi , e naturali *in infinitum* , *ut supra* .
Seguentemente prevedendo il testatore il caso , che tutti mancassero i discendenti delle sue figliuole , venne ad ordinare così : *Item* lascio , e voglio , che quando (*quod*
„ *absit*) la detta famiglia de Casa Fulgore descendente
„ dalle magnifiche Ridea , e Lucida mie figlie , ed e-
„ redi si estinguesse per linea finita *tam masculini* , *quam*
„ *foeminini sexus* ; talchè non ci fosse persona alcuna in
„ grado successibile , *etiam venientibus ab intestato* , in tal
„ caso in la detta mia eredità , e beni tutti *ut supra* vin-
„ colati , succeda , e debba succedere la sopradetta Cap-
„ pellania *ut supra* costruenda (1) .

A 2 Co-

(1) *Fol.* 30. *pro D. Josepho Fulgore*.

Cosiffatto fedecommesso propagato nelle due linee delle figlie del testatore, per la metà, che apparteneva a *Ridea* moglie di *Alfonso Fulgore*, dopo lungo volgere di anni pervenne a *D. Alfonso* ultimo maschio di questa famiglia, per la cui morte senza figli concorsero alla successione *D. Giuseppe Fulgore*, maschio discendente dall'altra linea *Fulgore* formata da *Lucida*, come altresì *D. Candida*, e *D. Vittoria Fulgore*, la prima sorella, e la seconda zia paterna dell' ultimo possessore *D. Alfonso*. Ciascheduno di essi pretendeva per se il fedecommesso; ma il S. C. non ravvisandovi *reciproca saltuaria* tra l' una, e l' altra linea *Fulgore*, ammise la femmina prossimiore al maschio defonto, qual si era *D. Candida*, escludendo così tanto D. *Giuseppe Fulgore* maschio agnato di linea rimota, quanto *D. Vittoria Fulgore*, femmina anche di grado rimoziore, e già esclusa altra volta dalla successione per l' esistenza del maschio della medesima linea, e grado, qual si fu *D. Francesco*, padre dell' ultimo possessore *D. Alfonso Fulgore* (1). Il S. C. confermò ancora questa Sentenza in grado di *nullità*, e soltanto riserbò le ragioni a *D. Vittoria*, casocchè *D. Candida* si fosse morta senza figli, onde si avesse dovuto dar luogo alle linee più rimote (2).

Cotesto caso non tardò a verificarsi in Settembre dell' an-

no

(1) *Fol.* 214. *atti sud.*

(2) *Fol.* 293. *atti sud.*

no 1784. *D. Candida* però credendo il fedecommesso estinto nella sua persona, dispose di que' beni liberamente; ma tanto i figli, e nipoti di D. *Vittoria* già defonta, quali erano D. *Michele Galeota*, ed i pupilli D. *Giuseppe*, e D. *Antonio*, figli del predefonto di lui fratello D. *Vincenzo*, quanto D. *Francesco*, e D. *Giambattista Fulgore* figli di D. *Giuseppe*, pretesero gli uni in contraddizione degli altri la spettanza degl'indicati beni. Tuttochè il S. C. nel dichiarar la pertinenza di essi in prò di D. *Candida*, avesse già esclusi con D. *Giuseppe Fulgore* tutti gli agnati rimoziori provenienti dalla linea di *Lucida de Martino*, pure poichè di tal sentenza pendeva il rimedio della *riclamazione* prodotto dallo stesso D. *Giuseppe*, fu nella necessità di esaminare di bel nuovo la natura, e qualità del surriferito fedecommesso. Ma al pari, che nel caso della prima vacanza per la morte di D. *Alfonso Fulgore* aveva ammessa D. *Candida* di lui sorella, escludendo il suddetto D. *Giuseppe* padre de' nominati fratelli *Fulgore*, così in questo caso della morte di D. *Candida* senza figli, escluse essi *Fulgore*, ammettendo i fratelli, e zio *Galeota*. Come però costui, cioè D. *Michele*, nel tempo della sentenza profferita a dì 13. di Settembre dell'anno 1790. era pur anche mancato di vita, così il S. C. ammise il di lui figliuolo D. *Giacomo* per la metà, che sarebbe spettata al padre, accordando l' altra metà a' fratelli *Galeota* di lui cugini. Non sarà discaro eziandio di avvertire, che a cotal successione essendo concorsa altresì D. *Anna Luisa Galeota* figlia di D. *Vittoria Fulgore*, e D. *Leopoldo*, e

A D. Ni-

D. Nicola Santorio, figli di D. Aurora Galeota, altra figlia di D. Vittoria, il S. C. l' esclusè ugualmente, per mancar loro la *qualità ereditaria*, che nella esistenza del maschio della medesima linea, e grado la nostra Costituzione *in aliquibus* nega alle femmine, accordandole soltanto la dote di *paragio*, come in fatti le ragioni per cotesta dote riservò loro soltanto. Giova trascrivere le parole della indicata sentenza; *S. C. declarat, stante obitu dictæ D. Candidæ Fulgore absque filiis, bona in ejus hereditate remansa, eidem obventa a qu. D. Francisco de Martino, vigore fideicommissi in testamento contenti favore descendentium a qu. Ridea de Martino spectavisse, & spectare pro medietate in beneficium D. Josephi, & D. Antonii Galeota filiorum qu. D. Vincentii, & pro alia medietate, nulla habita ratione chartæ declarationis absque præsentata, & etiam ob defisientiam solemnium a jure præscriptorum, novissime in actis confutæ fol. 375., & 376., spectavisse; & spectare in beneficium D. Jacobi Galeota filii qu. D. Michaelis cum onere dotandi de paragio ejus germanas sorores D. Seraphinam, D. Elisabeth, D. Mariam, & D. Carlottam, cum fideicommisso, oneribus, & conditionibus contentis in citato testamento qu. D. Francisci de Martino, & servata forma ejusdem, una cum fructibus a die obitus qu. D. Candidæ Fulgore; pro quo effectu dictos Galeota esse immittendos in possessionem bonorum dicto fideicommisso subjectorum; & respectu fructuum esse incusandas obligationes, & cautiones contra D. Johannem Baptistam, & D. Franciscum Fulgora, quibus bona reperiuntur consignata pro cu-*

cutione decretorum S. R. C., dictosque D. Jacobum, D. Josephum, & D. Antonium Galeota esse absolvendos ab impetitis pro parte D. Johannis Baptistæ, & D. Francisci Fulgore, pro parte D. Dominici Antonii Murena, heredis fiduciarii qu. D. Candidæ Fulgore, pro parte D. Annæ Aloysiæ Galeota eorum amitæ, cui sint salva jura, si quæ competunt, in alio judicio pro paragio eidem forsan debito pro executione conditionum in dicto fideicommisso contentarum, & tandem pro parte D. Leopoldi, & D. Niccolai Santorio, filiorum qu. D. Auroræ Galeota pariter eorum amitæ, quibus similiter sint salva jura, si quæ competunt, pro paragio forsan debito, ut supra, prædefunctæ matri in alio judicio (1).

D. Michele Adinolfi, figlio di D. *Teresa Capasso*, la quale fu figlia di D. *Giulia Fulgore*, aveva ugual diritto al fedecommesso, che i fratelli *Galeota*; poiche la suddetta D. *Giulia* era stata germana sorella di D. *Vittoria Fulgore*, e quindi al pari, che i *Galeota* rappresentavano la linea di costei, egli rappresentava la linea dell'altra sorella. Era stato nondimeno finallora in silenzio, ma profferita la divisata Sentenza, comparv'egli l'*Adinolfi* nel S. C., dimandando la spettanza della metà de' beni fedecommessi rimasti nella eredità di D. *Candida Fulgore*, e dati interamente nella ignoranza del suo diritto a' *Galeota*. Il S. C. ordinò, che le parti avessero informato per la spedizione di tal giudizio

(1) *Fol.*

iſtituito in un *volume ſeparato*: Ma inpertanto eſſendo ſtata la Sentenza impugnata col rimedio delle *nullità* dagli altri intereſſati, i quali aveano ancora formate tra loro delle particolari convenzioni, il S. C. a dí 2. del meſe di Febbrajo dell' anno 1791. deciſe nel ſeguente modo: *Nullitates in enunciato decreto enunciatas non obſtare; verum conventiones in dicto decreto enunciatæ exequantur reſpectu fructuum, ad quos reſtituendos fuerunt fratres de Fulgore condemnati vigore ſententiæ S. R. C., pro quibus fructibus dicti de Fulgore condemnati vigore ſententiæ S. R. C. non moleſtentur vigore præcitatarum conventionum; quoad vero reliqua in conventionibus contenta, excepta tantum remiſſione fructuum, nulla habeatur ratio, pro quo effectu integraliter executioni demandetur ſententia S.C., firma remanente integra proprietate bonorum fideicommiſſo ſubjectorum in beneficium vocatorum in ſententia declaratorum, & reſtituatur depoſitum. Et viſa comparitione D.Jacobi, & aliorum de Galeota fol. 373., conventio, ut ex actis, ſit reſpectu deductorum in dicta comparitione, citra præjudicium jurium ambarum partium reſpectu prætenſæ quæſtionis ſtatus.*

Et tandem viſa comparitione fol. 397. & 398. cum effectu partes informent pro expeditione judicii ad inſtantiam D.Joſephi Mariæ Ceſario, & D. Michaelis Adinolfi inſtituti in Volumine ſeparato (1).

Di

(1) *Fol.*

Di quest' azione decidendo il S. C. ultimamente, si andò *nella parità*, che viene ora a dirimersi. Or a giustificare il buon diritto di D. *Michele Adinolfi* basta por mente alla cosa giudicata dal S. C. a favor de' *Galeota*, così in contraddizione tra loro, che tra' fratelli *Fulgore*. E di fatti, se dopo la morte di *D. Candida Fulgore* concorrendo alla successione del fedecommesso *D. Michele Galeota*, e i di lui nipoti *ex fratre præmortuo*, il S. C. per una metà ammise lui, e per l' altra i suddetti nipoti, tuttochè egli li precedesse di un grado, qual dubbio può esservi, che D. *Michele Adinolfi* esistente in ugual grado, che costoro, e che rappresenta l' intera linea di *D. Giulia Fulgore* sorella germana di *D. Vittoria*, cui i *Galeota* prendono per *stipite* della loro congiunzione coll' ultima posseditrice del fedecommesso, non debba avere la spettanza della metà di tai beni? Se oltracciò nel concorso degli agnati della famiglia *Fulgore* fu giudicato il fedecommesso non essere agnatizio saltuario, e quindi in esclusione degli agnati rimoziori passò a' discendenti delle femmine della linea ammessa, quale ostacolo vi sarà, perche trà discendenti di tai femmine, i quali tutti sono *cognati* al fedecommettente, il discendente per doppio mezzo femminino, qual si è l'*Adinolfi*, non debba ugualmente succedere, che i *Galeota*, i quali discendono per una sola femmina? Finalmente, se le zie, e le sorelle di cotesti *Galeota* furono escluse nel concorso de' fratelli, e de' nipoti, perchè mancava loro la qualità ereditaria, potrà cotesto esempio applicarsi alla persona di D. *Michele Adinolfi*, la di cui madre, ed ava non

 aven-

avendo avuti fratelli, trasmisero a lui ogni diritto di successione? Basterebbe dunque allegare la divisata sentenza del S. C. per mostrare la virtual comprensione dell' *Adinolfi*; ma poichè per parte de' *Galeota*, malgrado l'autorità della cosa giudicata, si oppone, che a costui nulla giovi di rappresentar la persona di D. *Giulia Fulgore* sì per la distanza del grado, e per non aver la medesima diritto a succedere nel concorso col maschio, come altresì per discendere esso *Adinolfi* per mezzo di due femmine, sarà perciò dicevol cosa il mostrare, che nel fedecommesso, di cui si tratta, il diritto di D. *Michele Adinolfi* è del tutto uguale al diritto de' *Galeota*, e quindi spetti a lui la metà de' beni fedecommessi.

C A P. I.

Si dimostra, che D. Michele Adinolfi rappresentando la persona di D. Giulia Fulgore, ha ugual diritto alla successione, che i fratelli, e cugino Galeota

IL fedecommesso, che viene in esame, è del genere di quelli, che diconsi *ascendentali*, poichè fu istituito da D. *Francesco di Martino*, dal quale per mezzo di *Ridea* sua figlia discendono tanto i *Galeota*, quanto D. *Michele Adinolfi*. Tutti essi hanno *stipiti* comuni fino a *Vincenzo*

Fulgore, il quale (secondoche è chiaro dall'*albero*) procreò D. *Francesco*, D. *Vittoria*, e D. *Giulia*. Nacquero dal primo D. *Alfonso*, e D. *Candida*, ultima posseditrice del fedecommesso; dalla seconda provengono i *Galeota*, e dalla terza l'*Adinolfi*. Or é sentenza comunemente ricevuta tra' DD., che in somiglievoli fedecommessi istituiti da *ascendenti*, quando per la estinzione della linea dell'ultimo possessore assi a dar luogo alla successione de' *collaterali*, i quali per rispetto del fedecommettente sieno eziandio *discendenti*, il diritto di *rappresentazione* non è circoscritto tra' figli de' fratelli, ma compete a tutti coloro, che provengono dall'ultimo stipite comune, senza attendersi, se sieno più, o meno prossimi in grado al defonto. *Conclusia est*, così il *Molina*, (1) *quando agitur de successione ascendentium, jus repræsentandi nedum ad nepotem, sed etiam ad pronepotem, & omnes alios descendentes protrahendum erit. Ea namque est repræsentationis natura, ut quando agitur de repræsentando personam ascendentis, id absque restrictione gradus, seu personæ effici possit.*

E nel vero di niun dubbio è suscettibile cotesta teoria, ove si consideri, che in legge a differenza della successione de' *collaterali*, nella quale il diritto di *rappresentazione* non si estende oltre i figli de' fratelli, nella successione degli *ascen-*

(1) *De Hispan. primog. lib. 3. cap. 7. n. 5.*

denti i figli, i nipoti, e i pronipoti rappresentano mai sempre il grado, e la persona del padre, dell'avo, e del bisavo, e per effetto di cotesta legal finzione essi vengono ad uguagliare il grado di coloro, che sieno più prossimi al defonto. Ecco le parole di *Triboniano* nelle *Istituta* (1). *Cum filius, filiave, & ex alio filio nepos, neptisve existunt, pariter ad successionem avi vocantur, nec qui gradu proximior est, ulteriorem excludit. Æquum enim esse videtur, nepotes, neptesve in patris sui locum succedere. Pari ratione & si nepos, neptisve sit ex filio, & ex nepote pronepos, proneptisve, simul vocantur*. Nè parlandosi quì di *pronipoti* assi ad intendere, che il diritto di *rappresentazione* sia limitato a costoro solamente, come taluno per avventura ha creduto; ma esso si estende a' discendenti anche di grado ulteriore, essendo nel trascritto luogo il *pronipote* mentovato a cagion di *esempio*, e non tassativamente, secondochè il *Vinnio* non lasciò di avvertire (2), e quindi il sopraccitato *Molina* giudiziosamente scrisse (3): *De pronepote est textus expressus in §. cum filius Instit. De heredit. quæ ab intest. defer., qui textus præbuit ansam aliquibus dicendi, ultra pronepotes non esse repræsentationem inter descendentes concedendam; sed verius est, etiam ad ulteriores in hoc casu repræsentationem concedendam esse*.

Di-

(1) §. *Cum filius Instit. de hered. quæ ab intest. defer.*

(2) *Comment. ad dict. §. Instit. num.* 4.

(3) *Loc. cit.*

Diraffi per avventura, che la divifata maffima legale, quanto è vera nella fucceffione inteftata, non poffa trarfi al cafo prefente, in cui il fedecommeffo, febbene provenga da un'afcendente, pur l'ultima poffeditrice di effo fu *collaterale* tanto a' *Galeota*, quanto ad *Adinolfi*, e quindi il diritto di rappresentanza, anzichè darfi in qualunque grado, non poffa eftenderfi oltre i figli de' fratelli, e confeguentemente l' *Adinolfi* effendo congionto in quinto grado a D. *Candida Fulgore*, non poffa giovarfi del luogo di D. *Terefa Capaffo* fua madre per uguagliare il grado di D. *Michele Galeota*, ch' era nel quarto colla fuddetta *Fulgore*, e viveva nel tempo della di lei morte.

Se cotefta oppofizione foffe di quel pefo, di cui la eftimano gli avverfarj, fomma ingiuftizia avrebbe di certo commeffa il S. C., allorche colla fua Sentenza confermata anche in grado di *riclamazione*, efcludendo gli agnati dell' altra linea *Fulgore* accordò la fola metà de' beni fedecommeffarj a D. *Giacomo*, figlio di D. *Michele Galeota*, che nel tempo della Sentenza era di già trapaffato; e l' altra metà là diede a D. *Giufeppe*, e a D. *Antonio Galeota*, figli di D. *Vincenzo*, fratello di D. *Michele* predefonto a D. *Candida Fulgore*. D *Terefa Capaffo* era pur anche mancata di vita, e quindi fe D. *Michele Adinolfi* di lei figlio trovavafi congionto nel quinto grado alla *Fulgore*, nel quinto grado eziandio diftavano dalla medefima i figli di D. *Vincenzo Galeota*, li quali perciò erano vinti di un grado da D. *Michele* lor zio. Or come il S. C. avrebbe potuto ammetterli nel concorfo di

A 7 co-

costui, se essi non avessero rappresentato il grado del padre? Il solo diritto di *rappresentazione* poteva ugualgliare il loro grado, e farli partecipi di quella successione. E di fatti, come a rappresentanti il grado paterno il S. C. li ammise *in stirpes* nella metà di que' beni. Niun' altra ragione, che questa può allegarsi per giustificar la sentenza del S. C., essendo un vano sogno il dirsi ora in contrario, che coloro furono ammessi per una convenzione avuta col zio. Negli atti niun vestigio vi ha di cotal convenzione, nè il S. C. l'avrebbe taciuta nella sentenza, se si fosse esibita, e presa per base di quella decisione. Che anzi per l'opposto costa dagli atti, che D. *Michele Galeota* dimandò per se solo la spettanza del fedecommesso, ma il S. C. nell'impartir *termine* ordinò di doversi sentire *i discendenti di D. Vittoria Fulgore* (1): onde fu, che venuti in giudizio D. *Giuseppe*, e D. *Antonio Galeota*, come figli, ed eredi di D. *Vincenzo*, dimandarono per la loro parte la spettanza di que' beni (2). E tanto è lontano, che si fossero eglino appigliati ad una *concordia*, che dopo la morte di D. *Michele* mossero eziandio a D. *Giacomo* di lui figlio *quistione di stato*, che per la sua minore età pende tuttavia indecisa.

Quanto però egli è vero, che il S. C. per diritto di *rappresentazione* ammise i fratelli *Galeota* alla metà del fedecomso

(1) *Fol.*
(2) *Fol.*

so, altrettanto vera, legale, e ricevuta nel Foro è la sentenza, onde ne' fedecommessi *ascendentali* si dà luogo alla rappresentazione, tuttocché l'ultimo possessore sia *collaterale* in grado rimoto di coloro, che concorrono alla successione. E chi è, che non ne intenda la ragione? E' regola trita, che ne' fedecommessi non si succede mica all'erede gravato, o sia all'ultimo possessore, ma sibbene al fedecommettente, alla cui eredità si considera, che ciascun chiamato succeda per di lui disposizione, tolto di mezzo il gravato; il quale morendo perde ogni diritto. Quindi è, che costantemente in legge l'eredità fedecommessaria si distingue dall'eredità propria del gravato, e a differenza di questa quella non è suscettibile di alcun peso per parte del possessore (1): *Est inconcussa propositio*, così *Giuseppe de Rosa* (2), *quod in fideicommissis testatori succedatur, & fideicommissarius dicatur heres testatoris, & hereditas fideicommisso subjecta consideratur semper, ut hereditas testatoris, etiam postquam adita est, nec persona gravati in consideratione habetur, ut quoque communiter Doctores scripserunt.* Il che se così è per legge, è manifesto altresí per fatto, che il testatore di *Martino* nell' ordinare il suo fedecommesso considerò sempre l'eredità sua come propria, e separata dal patrimonio de' chia-

(1) *V. l. 69. in pr. D. de legat. 2., l. 16. D. ad Senatusc. Trebel., l. 41. §. cum filio D. de vulg. & pupill. subst., l. 3. §. sed quia C. Commun. de legat.*

(2) *Consult. 2. num. 48.*

mati, usando l' espressione *in la detta mia eredità*, o *la detta mia eredità*, cui volle, che si succedesse secondo l'ordine da lui prescritto.

Ciò posto, se *ascendente* fu colui, che istituì il fedecommesso, non può rimanere alcun dubbio, che siccome alla di lui eredità la legge considera, che ciascun chiamato succeda, così la stessa regola della *rappresentazione* non abbia a valere tra' di lui discendenti, o che l'ultimo possessore del fedecommesso sia anch'egli *ascendente*, o pur *collaterale*. Se il diritto di succedere tutto si ripete dal fedecommettente, e a nulla su di ciò può influire il gravato, non si sà intendere, di quale uso possa essere la costui persona nel regolare così fatta successione. Comecche l'articolo sia abbastanza chiaro di per se, piacemi nondimeno di confermarlo coll' autorità degl' Interpreti, e de' Scrittori del Foro.

Egli non é a tacersi, che taluni non distinguendo tra' fedecommessi di ascendenti, e di collaterali involsero la materia in molta confusione; ma i piú savj adoprando cotal distinzione, ch'è pur la distinzione della legge, non videro alcuna difficoltà di applicare alla successione fedecommessaria la regola introdotta per la successione intestata, secondo la quale si presume, che il testatore, non disponendo altrimenti, abbia inteso di conformar la sua: Una tale distinzione proposta in prima dal *Decio* (1), fu generalmente applaudita dà più gra-

(1) *Cons. I.*

gravi Scrittori . Il *Fachineo* discettando l' articolo, li risolvette nel divisato modo (1) ; e 'l *Menochio* l' intese del pari , scrivendo sí per la verità , (2) che per l' uopo delle cause (3) . Il *Mantica* , di cui giova qui rapportar le parole , fu del medesimo avviso (4) : *Plane rationabilis videtur distinctio , quam tradit Decius , in d. cons. L., ut si fideicommissum fuerit relictum ab ascendente, vel patruo, avunculo , amita , vel matertera , filius succedat in locum patris defuncti, & cum patruis admittatur ex conjectura voluntatis testatoris, quia in dubio præsumitur , se voluisse conformare cum dispositione juris secundum doctrinam Bartoli vulgo receptam in l. heredes mei §. cum ita num. 4. ff. ad Trebell., quam suo loco latius explicavimus . Nam in jure communi dubium non est , quin filius succedat in locum patris , quoties agitur de successione ascendentis §. cum filius Instit. de heredit. quæ ab intest. defer.*

Non altrimenti opinarono il *Covarruvia* (5), il *Deciano* (6), l' *Alciato* (7) , il *Peregrino* (8), il *Fusario* (9), il *Petra* ,

 (1)

(1) *Controv. jur. lib.* 4. *cap.* 84.

(2) *Præsumpt. lib.* 4. *cap.* 195. *num.* 8.

(3) *Cons.* 124. *num.* 14. & 81.

(4) *De conject. ultim. volunt. lib.* 8. *tit.* 9. *num.* 3.

(5) *Pract. quæst. cap.* 38.

(6) *Cons.* 28. *num.* 19. & *cons.* 9. *num.* 45.

(7) *Cons.* 59. *lib.* 9. *num.* 12.

(8) *De fideicomm. art.* 21. *num.* 6. & 7.

(9) *De substit. quæst.* 485. *num.* 1. & 2. & *cons.* 85.

(1) l' *Altogrado* (2), l'uno e l'altro de *Luca* (3), il *Torre* (4), la *Ruota Romana* (5), il *Rovito* (6), e quanti altri Scrittori vi ha di materie fedecommessarie. Lunga, ed inutile cosa sarebbe recar quì i luoghi degl' indicati Scrittori, e di altri, che di leggieri possono aggiungersi; ne prescieglierò nondimeno i più adatti alla specie del caso, che viene in controversia. *Carlantonio de Luca* fondò la regola così (7): *Quando agitur inter descendentes ab eodem stipite, qui ordinavit fideicommissum universale, hoc casu repræsentatio protrabitur in descendentes in infinitum, & datur subingressio in locum patris, avi, proavi, & aliorum ascendentimm*. Più largamente il *Torre* (1): *In succedendo ascendentibus per descendentes, ea semper de jure servatur regula, ut filii ingrediantur in locum patris per repræsentationem, & sic quod in stirpes, non in capita succedatur, & quod repræsentatio, quando agitur inter descendentes ab eodem stipite ejus, qui ordinavit fidei-* com-

(1) *De fideicomm. quæst.* 11. *num.* 83. & 133.

(2) *Conf.* 65. *num.* 3. & 4. & *conf.* 67. *num.* 2. *lib.* 1.

(3) *Card. de Luca de fideicomm. discurs.* 21. *num.* 4. & *Carol. Anton. de Luca de linea legali num.* 17.

(4) *De success. in primog. & major. Ital. tom.* 2. *quæst.* 64. *num.* 11.

(5) *Decis.* 50. *num.* 20. *part.* 6. *recent.*

(6) *Conf.* 51. *num.* 2. *lib.* 1.

(7) *Loc. cit.*

commissum, protrahatur in descendentes in infinitum; dixit Cancer. variar. part. 1. cap. 5. num. 6. Castill. quotid. controv. lib. 3. cap. 19. num. 62. Barbat. de fideicomm. part. 3. cap. 4. num. 21., proindeque si plures sunt ex uno filio nepotes, aut descendentes, & ex alio unus tantum, hereditas bifariam dividitur, admittendo quemlibet ex heredibus in ea portione, in qua ejus pater, vel ascendens, si viveret, esset admittendus. Et procedit eadem regula nedum in successione intestata, sed etiam in dispositione hominis, videlicet in fideicommissaria successione. Dum igitur in nostra facti specie agatur de fideicommissis ordinatis à dicto Antonio de Rhaude seniore ascendente dictorum vocatorum, cujus testatoris persona est spectanda ad dignoscendum, an ille, qui succedere vult, sit transversalis prioris, vel remotioris gradus, ut sit, vel non sit locus repræsentationi, non videtur dubitandum, quin debeant dividi in stirpes, & non in capita bona, ut supra, per dictum Antonium de Rhaude vinculata favore ejus descendentium (1).

Il caso, per cui scrisse il *Rovito*, o sia *Marcello Ruffolo* inserito tra'di lui *consigli*, fu appunto di un fedecommesso istituito da un'ascendente; e per la morte di uno de' costui discendenti senza figli, devoluto agli altri chiamati discendenti anch'essi dal testatore, ma collaterali all'ultimo possessore. Erano però costoro in grado ineguale, essendo uno cugino, e gli altri figli del cugino premorto, e quindi il

(1) *Cons. 51. lib. 1. num. 2. & 3.*

primo congionto all' ultimo defonto nel quarto grado, i fecondi nel quinto: non altrimenti che nel cafo noftro D. *Michele Galeota* diftava nel quarto grado da D. *Candida Fulgore*, e nel quinto diftavano tanto i fratelli *Galeota* di lui nipoti, quando D. *Michele Adinolfi*. Or tuttoche l'ultimo poffeffore foffe collaterale, pure il *Ruffolo* fcrivendo in pro de'congionti rimoziori dimoftrò dover' effi concorrere nella loro *ftirpe* alla fucceffione di quel fedecommeffo infiem col confanguineo proffimiore. *Quando agitur*, così egli (1), *de fucceffione afcendentium, jus repræfentandi, & fubingrediendi in locum patris, non folum filiis, nepotibus, & pronepotibus, fed omnibus aliis defcendentibus in infinitum conceffum eft; & fine dubio hæc eft vera, & concors omnium DD. fententia, a qua nemo difcrepat, maxime in pronepote, quin poffit fubingredi in locum patris, prout eft in cafu noftro. His fic præfuppofitis, quod in bonis obvenris dicto Francifco Antonio ex hereditate Galantis, & fubjectis ejus fideicommiffo, dicti Marius, & Sebaftianus pronepotes poffint fuccedere per fubingreffionem in locum, & gradum Joannis Baptiftæ eorum patris fimul cum Cæfare in æquali gradu fimul cum dicto eorum patre, cum tractetur de fideicommiffo facto ab afcendente, demonftratur & authoritate, & ratione*. E dopo avere allegata l'autorità d' infiniti DD. paffa a moftrarlo colle feguenti ragioni (2). *Secundo fun-*

da-

(1) *Loc. fupra cit. part. 2. quæft. 62. num. 12. & 13.*
(2) *Num. 5.*

datur hæc receptissima sententia solida ratione; quia testator præsumitur voluisse, suam voluntatem esse conformem juri communi, de quo clarum est, in successionibus ascendentium pronepotes, & descendentes subingredi in locum patris, ut supra fuit demonstratum, & hoc modo eadem præsumitur affectio testatoris in remotioribus, qui a lege subrogantur in locum defunctorum. Nec potest ex adverso prætendi, quod debeat spectari ordo succedendi, seu proximitas respectu Francisci Antonii gravati, & sic quod non habeat locum subingressio in transversali ultra tertium gradum. Nam supra fuit demonstratum ex recepta omnium Doctorum sententia, debere spectari ordinem succedendi, & proximitatem respectu Galantis testatoris, cui per fideicommissum succeditur, & non heredi gravato. Et ultra, quod hoc suadet civilis ratio (giova aggiungere ancora quest' altra ragione) *videtur etiam docere ratio naturalis: nam communis omnium sensus est, æque diligere nepotes, & descendentes ex filiis prædefunctis, prout filios ipsos, Peregr. post Decian., quem refert dict. art. 21. num. 26. Quinimo naturaliter dici potest, majorem affectionem in posteros dari, quando sunt remotiores, ut sic plus diligamus nepotes, quam filios, magisque pronepotes, respectu longioris propagationis. Et si Galans decessisset superstitibus solum his pronepotibus, & Cæsare nepote, nulli dubium, quod æqualiter successissent, unde omnis ratio, & æquitas dictat, ut hi pronepotes debeant subingredi in locum patris.*

Ne' stessi termini di successione a un fedecommesso ascendentale, per la morte di uno de' discendenti senza figli disputata tra' discendenti di altri rami congionti per lato, e

 in

in grado disuguale all' ultimo possessore, scrisse eziandio il *Mansi*, che la prossimiorità di alcuno di essi non valeva ad escludere que' di grado più rimoto; conciosiache il diritto di rappresentazione in somiglievoli fedecommessi facendo subentrare i figli in luogo del padre, o di altro ascendente, pareggiava il grado di colui, che trovavasi prossimiore al defonto. *Repræsentatio*, ecco le di lui parole (1), *quando agitur inter descendentes ab eodem stipite ejus, qui ordinavit fideicommissum, protrabitur in descendentes in infinitum, adeout non solum detur subingressio in locum patris, sed avi, proavi, & omnium aliorum ascendentium. Et prædicta eo magis procedunt, quando per mortem ultimi possessoris debet fieri transitus de una ad aliam lineam*: ET RATIO CONCLUSIONIS EST, QUIA DEFICIENTE LINEA POSSESSORIS IN FIDEICOMMISSO ASCENDENTIS, ALII A TESTATORE VOCATI HABENT JUS AB EODEM TESTATORE, NON AB ULTIMO POSSESSORE, ET ILLIUS, NON HUJUS PROXIMITAS ATTENDITUR IN SUCCEDENDO: *ita in terminis deficientiæ lineæ possessoris, & transitus ad aliam lineam descendentium, plene tradunt, relictis antiquioribus, Laderc. cons.* 45. *edito in celebri illa caussa familiæ Sacrate, qui num.* 13. *inquit*: UBI VERO FINITA EST LINEA UNIUS EX DESCENDENTIBUS, ET TUNC FIDEICOMMISSUM DEVOLVITUR AD OMNES, QUI SUNT EX DIVERSIS LI-

NEIS

(1) *Consult.* 89. *num.* 11. 12. & 13. *tom.* 1.

NEIS, ET ÆQUALITER DIVIDITUR. *Decian. responf. 21. num. 7. Cephal. conf. 457. num. 26. Unde fi primus ftipes eft confiderandus, & omnes ab eo defcendentes fortiuntur parem gradum ex vi repræfentationis in infinitum, & fubingreffionis in locum priorum afcendentium, nulla poteft haberi ratio proximioritatis gradus ad fupra tradita, ut ratiocinatur Decian. dict. refponf. 21. num. 9. lib. 3.*

Senza recare in mezzo altre dottrine, vaglia per tutti un bel luogo di *Paolo Politi*, recente, ed accurato fcrittore di fedecommeffi, il quale e coll'autorità delle cofe giudicate, e con un lunghiffimo catalogo di DD. pone fuor di ogni contefa, che nel cafo, in cui noi fiamo, il diritto della *fubingreffione* ha fempre luogo per render pari il grado de'congionti rimoziori con colui, che fi trovi più proffimo all'ultimo defonto. *Ubi agitur*, egli fcriffe (1), *de fuccedendo in fideicommiffo per afcendentem condito*, RECEPTA COMMUNITER EST SENTENTIA, RERUM JUDICATARUM FREQUENTIA, ET AUCTORITATE SUFFULTA, *pro concurfu nepotum cum patruis, tum ex juris noviffimi difpofitione, juxta quod in cafu prædeceffus parentum nepotes in eorum locum fuccedentes, eundemque gradum repræfentantes una cum patruis fuccedunt in hereditate avi ad text. litteralem in §. cum filius Inftit. tit. de hered. quæ ab inteft. defer., auth. Ceffante, & auth. In fucceffione C. de fuis, & legitim. hered.; tum ex præfumpta voluntate teftatoris,* qui

(1) *De fideicomm. differt.* 88. *num.* 5.

qui censetur in dubio se conformare cum juris communis dispositione per textum æque clarum in l. heredes mei 57. §. cum ita ff. ad Trebell., & in nostris terminis fuse tradunt DD.
Soggiunge altresì il mentovato Scrittore, che cotesta sentenza vale non solamente nel caso, che i concorrenti alla successione discendessero da due diverse linee costituite dapprima pel testatore, ma eziandio laddove essi provenissero da uno stipite comune, la cui linea nel proseguimento del fedecommesso si fosse divisa in più rami, o *colonnelli*. *Quæ conclusio*, così egli (1), *æquo jure procedit, sive agatur de descendentibus venientibus a duabus discretis lineis per testatorem ab initio vocatis, sive de descendentibus procedentibus ab eodem stipite in plures ramos, seu columnellos postea diviso; cum semper de jure præsumatur, testatorem nepotes magis quam filios prædilegisse in ea portione, ad quam illorum parentes invitaverat, si supervixissent; prout reprobata ad hunc signanter effectum hujusmodi distinctione, quam adducit de Luca de fideicomm. objectato discurs. 18., pluribusque relatis Rotæ decisionibus eandem infirmantibus bene ostendit D. Jacobus de Comitibus decis. Senens. 26. num. 25. & 26. & generaliter firmant Honded. cons. 20. num. 33. lib. 1. Port. cit. cons. 51. sub num. S. Cyriac. controv. 114. num. 14. & 56. & controv. 174. num. 15. Palm. decis. 454. num. 3. Rota post Merlin. de legit. decis. 96. num. 4. & seqq.*

E nel

(1) *Loc. cit. num. 49.*

E nel vero o che due linee sieno costituite dal testatore, o, che da una di esse col proceder del tempo si formino più linee, o rami, nel caso della successione la cosa torna sempre allo stesso. Checche il Cardinal de *Luca* opinò sull' articolo della *reciproca lineale*, che abbia luogo *discretivamente* in ciascuna linea, ove più linee si fossero da principio stabilite, nulla ha di comune nel caso, che non quistionandosi della durata del fedecommesso, si contenda della successione tra due, o più della stessa linea, divisa in più rami. Quindi il soprallodato *Politi* nel luogo testè recato giudiziosamente disse, che nel caso di cui si tratta, non assi a por mente, se una, o più sieno le linee formate dapprima, ma basti, che coloro, che concorrono alla successione, trovinsi in due linee, o rami diversi, perche il diritto di rappresentazione, o di subingressione vaglia nel fedecommesso ascendentale. Ed a mostrar vera cotesta teoria oltre delle autorità allegate dal citato Scrittore evvi un testo feudale, che opportunamente la conferma. Da' feudi a' fedecommessi, e da' fedecommessi a' feudi vale l'argomento presso i DD., come tra gli altri il dimostrano il *Rosental* (1), e 'l *Molina* (2). Or negli *usi feudali* (3) figurasi il caso, che taluno muoja, lasciando di se quattro figli, ad un de' quali il feudo pervenga per divisione fatta tra' fratel-

(1) *De feud. cap. 1. conclus. 11. num. 2.*

(2) *De Hispan. primog. lib. 1. cap. 7. num. 3.*

(3) *Feud. lib. 2. tit. 50. de nat. success. feud.*

telli: indi colui sen muoja, lasciando anche due, o tre figli, ad un de' quali il feudo similmente si acquisti, e da costui inoltre il feudo passi ad uno de' suoi figli. Se avviene, che quest' ultimo feudatario manchi senza figli, e sopravvivano de' figli maschi de' suoi fratelli, zii, e prozii, si dimanda a chi il feudo apparterrà, a tutti costoro, che provengono dall' acquirente, ovvero a que' solamente, che sieno della linea dell' ultimo feudatario? Si risponde, che il feudo spetta *ad solos, & ad omnes, qui ex illa linea sunt, ex qua iste fuit*. Or qual' è questa linea? Quella di certo de' proprj fratelli, di cui è capo il padre, non ostante che considerandosi per stipite l'avo, o il bisavo, i fratelli *patrueli*, o i figli de' *patrueli* sieno nella medesima linea. *Et hoc est* (si soggiugne) *quod dicitur ad proximiores pertinere. Isti vero proximiores esse dicuntur respectu aliarum linearum, sed omnibus ex hac linea deficientibus, omnes aliæ lineæ æqualiter vocantur*. Ecco dunque, che sebbene tutti gl' indicati congionti, atteso il primo acquirente del feudo, discendano da una sola linea, pure, poichè questa linea progressivamente si è diramata, le linee sono molte; e quindi per la morte dell' ultimo feudatario senza figli la successione ha luogo tra que' della linea più prossima, vale a dire a favor de' suoi fratelli, o de' figli di costoro, o de' cugini, che sono i prossimiori per rispetto di que' delle linee più lontane. Se manchino poi costoro, succedono le linee più rimote.

Ragionando con questi principj nel caso nostro, egli è manifesto, che se D. *Candida Fulgore* mancò senza figli, le li-

linee ad essolei più prossime non erano solamente i *Galeota* provenienti da D. *Vittoria Fulgore*, ma eziandio D. *Michele Adinolfi* discendente da D. *Giulia Fulgore*: le quali D. *Vittoria*, e D. *Giulia* furono germane, e sorelle di D. *Francesco* padre di D. *Candida*. Tanto i *Galeota* dunque, quanto l' *Adinolfi* erano que' *soli*, *& omnes*, *qui ex illa linea sunt*, *ex qua iste fuit*, perchè tutti essi rimontando in alto riconoscono per stipite comune D. *Vincenzo Fulgore*, padre così del suddetto D. *Francesco*, che di D. *Vittoria*, e D. *Giulia*, e quindi *aequaliter*, secondoche dice il surriferito testo, debbono succedere, ancorche i fratelli *Galeota*, e l' *Adinolfi* nel tempo della morte di D. *Candida* erano in grado più rimoto di D. *Michele Galeota*. A maggior dilucidazione di ció torna bene trascrivere un luogo del *Mansi*, il quale spiegando il divisato *testo* feudale, così scrisse in un caso del tutto simile al nostro (1): *Ex qua dispositione datur intelligi ad propositum nostrum*, *quod cum linea Alphonsi ultimo defuncti proveniens a Jacobino patre prorsus defecerit*, *aliae lineae*, *videlicet Taddaei*, *ex qua descendit D. Marchio Fortunatus* (questi era colui, che per la prossimiorità del grado pretendeva succeder solo) *& Joannis*, *a qua provenit D. Marchio Joannes Maria* (questi essendo più rimoto, per diritto di rappresentazione voleva uguagliare il grado dell' altro) *aequaliter sint vocatae*, *prout dicit textus*, *ponderando illud verbum* ÆQUALITER, *quod de-*

(1) *Consult.* 89. *num.* 2.

declarat, omnes pro virili admittendos. Seguentemente mostrando, che le indicate linee, sebbene riconoscessero un comune stipite colla linea dell'ultimo possessore, pure erano tra loro diverse, conchiuse (1): *Unde ad propositum nostrum cum ex Vincislao primo investito, vel ex Fulvio ejus pronepote provenerint plures lineæ, videlicet Taddæi, Jacobini, Joannis, & Claudii, unusquisque ex eis constituit propriam; & cum linea Jacobini in Alphonso prorsus defecerit, fit locus dispositioni nostri textus, quod omnes aliæ lineæ æqualiter debent admitti ad portionem Alphonsi*.

Io potrei quì por fine a questo argomento, ma piacemi rassodarlo coll' esame di un' altro articolo, il quale per comune avviso de' DD. (2), è talmente con esso ligato, che la risoluzione dell' uno dipende in gran parte dall' altro. Tal' è, se nella successione de' fedecommessi debba attendersi la prossimità del gravante, o pur del gravato; poichè da ciò segue, che se la prossimità dalla persona del *gravante* assi a misurare, il dritto di *rappresentazione* ne' fedecommessi ascendentali ha luogo in prò di tutt' i discendenti, in qualunque grado essi sieno (3): non così poi, se dal *gravato* la prossimità si ripeta, poiche talvolta essendo egli collaterale, i congionti posti fuor del terzo grado non potrebbono rappresentare il grado paterno.

Co-

(1) *Loc. cit. num.* 8.

(2) *V. Fusar. de subftit. quæst*: 485. *num.* 23.

(3) *De Luca de fideicomm. disc.* 23. *num.* 5.

Comeche cotesto articolo sia facile a risolversi a favor della prossimità del gravante, ove soltanto si richiami alla memoria, che ne' fedecommessi a questi si succede, e non già al gravat o, pure io non ignoro, che gli antichi DD. esaminandolo in astratto, si scissero in contrarie sentenze, altri opinando doversi attendere la prossimità del gravante, altri la prossimità del gravato; la prima delle quali opinioni fu attribuita a *Bartolo*, e la seconda ad *Isernia*. Meglio però decisero coloro, che applicando la legge alle circostanze del fatto, distinsero, che la prossimitá del gravato si attendesse, ove egli con figli si morisse; ma laddove discendenti non lasciasse, cosicche si dovesse passare a' collaterali, la prossimità si avesse a determinare dalla persona del gravante, a cui ne' fedecommessi si succede, ed é da presumere, che egli ami più i prossimi a se, che i rimoti. La ragion poi, per la quale essendoci discendenti dell'ultimo possessore, la di costui prossimitá si riguarda, non é altra, che un motivo di pietà, che si crede essere stato nell'animo del testatore. E' infatti cosa assai dura, che il figlio dell'ultimo possessore splendidamente nato, ed agiatamente nudrito nella casa paterna co' frutti del fedecommesso, morto il padre, ne rimanga privo, come non prossimo al testatore, e dalle ricchezze cada in un tratto nella povertà. *In hac specie*, acconciamente scrisse *Giuseppe de Rosa* (1), *prudenter mihi videntur distinxisse illi, qui in fideicommissis simpliciter suc-*

cess-

(1) *Consult.* 2. *num.* 23.

ceſſivis voluerunt, ut ſi ex iis, qui admiſſi ſunt, filii, vel deſcendentes ſuperſint, ii præferantur, licet teſtatori ſunt proximiores; SIN VERO DESCENDENTES NON ADSINT, SED AD TRANSVERSALES RECURRENDUM SIT, TUNC SEMPER PROXIMIORES TESTATORIS SINT PRÆFERENDI; *etenim priore caſu ſatis inhumanum videtur, filios, & deſcendentes iis facultatibus privari, in quibus nati, & educati ſunt, & ex earum translatione in alios, qui in divitiis nutriti ſunt, repente pauperes fieri hoc enim & familiari decori, & politicæ gubernationi inhumanum eſſe videtur; ideoque mens teſtatoris ita interpretanda eſt, ut quamvis ſemper præſumatur, ſibi proximiores præferre, ut diximus, id tamen non intelligatur voluiſſe in ea ſpecie, ubi talia abſurda ſequerentur. At ubi deſcendentes non adſunt, ceſſante hoc inconvenienti, iterum reſurgit teſtatoris affectio erga proprios proximiores, quæ cum nulla alia ratione impediatur, utique effectum ſuum operari non deſinat.*

Se peró coteſto motivo di umanità ha luogo, quando ci ſono diſcendenti dell' ultimo gravato, ceſſa del tutto, ove la di coſtui diſcendenza ſia ſpenta, comecche i collaterali pur diſcendano da'primi ammeſſi; poiché ciò nulla oſtante eſſi non ſono ſtati agiatamente nudriti co' frutti del fedecommeſſo, nè punto impoveriſcono per la morte dell'ultimo poſſeſſore. Queſta diſtinzione, come ragionevole, ed equa, è ſtata comunemente abbracciata da' DD., ed anche que', che fondarono per regola la proſſimità del gravato, vollero, che ſi at-

attendesse la prossimitá del gravante, quando la successión del fedecommesso si aggirasse trà'collaterali dell'ultimo possessore. *Omnes possessores*, così il nostro *Galeota*(1) scrivendo sulle orme del *Deciano*, *qui tenent attendi proximitatem gravati, loquuntur, quando non agitur de excludenda posteritate gravati, nam tunc proprie militat ratio*, *qua omnes tenentes opinionem Isern. & Socin. moventur*, *quod scilicet eadem ratione, qua testator prædilexit institutum, vel substitutum*, *eadem censetur prædilexisse ejusdem gravati posteritatem*, *& ita dicit loqui Soc. jun. consf. 126.*, *quem ponderat loqui ad favorem liberorum ipsius gravati*, *secus vero inquit Decian.*, *ubi gravatus decedit sine liberis*, *& descendentibus; quo casu dicit Decian.*, *quod remanet clara*, *& certa conclusio*, *ut admittantur proximiores gravantis*, *& non gravati; & hoc subjicit non negare*, *sed fateri etiam DD. adversæ partis defensores*. Che il *Socino* avesse guardata la prossimitá del gravato nel solo caso, che di costui rimanessero discendenti, l'assicura eziandio la *Ruota Romana* appresso il *Mantica*, il quale scrive così (2): *Licet Rota dixerit*, *magis communem*, *& veriorem esse opinionem*, *quod sit inspicienda proximitas gravati; tamen nititur auctoritate Socin. jun.*, *qui loquitur*, *quando legitimi descendentes ex gravato ultimo possessore supersunt*. Se dunque i discendenti dell'ultimo gravato mancano, per opinione de' medesimi DD. della con-

tra-

(1) *Controv. 11. num. 14. lib. I.*

(2) *De conject. ultim. volunt. lib. 8. tit. 12. num. 39.*

traria sentenza dee attendersi la prossimità del gravante. Non vi ha in fatti Scrittore, che seguendo o l'una, o l'altra di coteste opinioni non avesse detto, che laddove il fedecommesso per mancanza di discendenti dell'ultimo possessore passa a' di lui collaterali, o da una linea all'altra, si dovesse assolutamente attendere la prossimità del gravante. La stessa opinione si tenne ancora, quando il fedecommesso dovesse far passaggio ad un altro genere di persone, come da' maschi alle femmine. Così il *Fusario* rapportando una folta schiera di DD. (3): *Declaratur secundo, & est declaratio fere eadem cum precedenti* (nella precedente dichiarazione avea scritto, che ove esistano i discendenti del gravato, sono preferiti a' prossimiori del testatore) *quod si fiat transitus post mortem gravati ad diversam conditionem personarum, ut a masculis ad fœminas, vel a descendentibus ad transversales, vel de una linea ad aliam, attendatur proximitas testatoris*. Uniformemente a questa dichiarazione attesta ancora il *Peregrino* di essersi più volte giudicato (4); e 'l *Ciriaco* riputolla tanto sicura, che ne formò questa regola generale (5): *Quando est finita linea descendentium gravati, ita quod fit transitus ad alias lineas transversales, non considerantur amplius personæ attinentes gravato, sed persona testatoris gravantis, & attenditur ejus proximitas*; ET HOC CA-

(1) *De substit. quæst.* 484. *num.* 21.

(2) *Decis.* 132. *& de fideicomm. art.* 20. *num.* 9.

(3) *Controv. forens.* 269. *num.* 14.

CASU QUÆSTIO APUD NOSTROS CARET OMNI CONTROVERSIA.

Or in questo caso appunto è *D. Michele Adinolfi* co'fratelli, e cugino *Galeota*. *D. Candida Fulgore* si morì senza figli, ed in lei si estinse la famiglia *Fulgore* della linea di *Ridea*. Quindi il fedecommesso dovendo passare a' collaterali, ed a' cognati, il S. C. ammise per le loro stirpi così i fratelli *Galeota* figli di *D. Vincenzo* premorto, che *D. Giacomo Galeota* figlio di *D. Michele* sopravvivente nel tempo della morte di colei. Non potea decidere altrimenti il S. C., poiche il fedecommesso essendo *ascendentale*, ammetteva il diritto di rappresentazione fino all' infinito, e poichè mancata la discendenza dell' ultima posseditrice, la prossimità doveva misurarsi dal testatore, il quale essendo *ascendente*, i chiamati per l' indicato diritto di rappresentazione gli erano in ugual grado, e quindi era manifesto, che ugualmenmente dovessero succedere nella loro *stirpe*: il qual modo di succedere ha sempre luogo, ove vale il diritto di rappresentazione: *Succedere in stirpes*, così il *Cancerio* (1), *est idem quod per repræsentationem*.

Segue da ciò, che se *D. Michele Adinolfi* rappresenta solo la stirpe di *D. Giulia Fulgore*, e tanto i fratelli *Galeota*, quanto *D. Giacomo* lor cugino rappresentano quella di *D. Vittoria*, la successione in coteste due linee, o stirpi assi a dividere, e conseguentemente una metà de' beni fedecommessarj spetta

(1) *Var. resol. part. 1. cap. 5. num. 18.*

ta a lui, e l'altra metà si suddividerà tra coloro anche per le loro stirpi; dovendosi relativamenre a ciascuno trovar lo stipite comune, donde la sua stirpe deriva. Così tra i *Galeota*, e l'*Adinolfi* lo stipite comune essendo *D. Vincenzo Fulgore*, le *stirpi* sono *D. Vittoria*, e *D. Giulia Fulgore* di lui figlie, dalla prima delle quali discendono i *Galeota*, e dalla seconda l'*Adinolfi*. Ma per rispetto di coloro il comune stipite essendo la mentovata *D. Vittoria*, i loro stipiti particolari sono *D. Michele*, e *D. Vincenzo Galeota*. *In stirpes successio, vel divisio ea est*, scrisse così il *Rittersusio* (1), *cum non habetur ratio multitudinis, vel paucitatis personarum succedentium, ut scilicet hereditas inter eas personas æqualiter, seu viritim distribuatur: sed ratio habetur stirpis*, UNDE SCILICET UNAQUÆQUE PERSONA DESCENDIT; *omnibusque illis, qui ex eadem stirpe orti sunt, sua assignatur portio, inter ipsos dividenda, sive multi, sive pauci sint*. Né altrimenti nelle *Istituta* fu stabilito da *Triboniano* (2).

Ecco dunque dimostrato, che *D. Michele Adinolfi* per diritto di rappresentazione uguagliando il grado del fu *D. Michele Galeota*, dee nella sua *stirpe* succedere al fedecommesso istituito da *D. Francesco di Martino*: non altrimenti che il S. C. per lo stesso diritto di rappresentazione ammise *D. Giuseppe*, e *D. Antonio Galeota* nel concorso del sud-det-

(1) *Expos. method. in Novell. part. 7. cap. 1. num. 8.*

(2) *§. Cum filius Instit. de hered. quæ ab intest. defer.*

detto D. *Michele* lor zio; e quindi al pari, che il medesimo S.C. accordò ad essi la metà di que' beni fedecommessarj per la stirpe, che rappresentavano, la metà di quel fedecommesso spetta agli *Adinolfi* per la sua stirpe, nella quale egli solo ritrovasi. A giustificari nondimeno il di lui diritto, bastava soltanto allegare la divisata sentenza del S.C., la quale avendo dato luogo alla *rappresentazione* negli stessi termini di concorso di congionti in grado ineguale, e con aver presente la disposizione fedecommessaria di D. *Francesco* de *Martino*, forma *stato* nella presente contesa, né può altrimenti deciderſi. Sarebbe in fatti cosa molto assurda, che la medesima volontà del testatore, o sia l'articolo, che nel dubbio della sua volontá viene in esame, ricevesse una interpretazione diversa da quella, ch' ebbe nell' altro giudizio. *Implicat contradictionem*, scrisse a proposito il *Fabro* (1), *ut eadem verba in eodem testamento ab eodem testatore prolata, ex ejusdem voluntate diversam habeant interpetrationem*. E' perciò sentenza ricevuta tra' DD., che laddove in giudizio viene in discettazione lo stesso articolo, che fu in altro giudizio discusso, e definito, osta la *cosa giudicata*, avvegnacchè la cosa, o le persone sien diverse. *Semper quod in judicio*, così il *Galeota* (2), *venit disceptandum illud, de quo fuit controversia in prima sententia, obstat exceptio* (*rei judicatæ*) *tanquam per primam discussum, &* de-

(1) *In Cod. lib. 7. tit. 9. defin. 4. num. 16. in alleg.*

(2) *Controv. 34. num. 24. & 25. lib. 2.*

determinatum, etiamsi agatur ad rem diversam. Sufficit enim quod in novo id inveniat disceptandum, de quo fuit disceptatum, & consequenter terminatum in primo. Nè è da omettersi, che i fratelli *Galeota* contrastando a D. *Michele Adinolfi* il diritto di rappresentazione, vengano direttamente ad impugnare quel titolo, ond' essi sono stati ammessi alla successione, di cui si tratta.

C A P. II.

Si rigetta l' opposizione, che D. Michele Adinolfi, come rappresentante la persona della madre, e dell' ava, non abbia qualità ereditaria per succedere al fedecommesso.

CONvinti al fine i nostri Avversarj, che per lo diritto di rappresentazione D. *Michele Adinolfi* trovasi nel medesimo grado, che i *Galeota* si avvisano di escluderlo per due eccezioni, la prima delle quali verrà quì esaminata. Dicono essi, che per legge del nostro Regno le donne non sono capàci della successione, esistendo i maschi, e quindi contente della dote di *paragio*, non possono trasmettere a' loro figli, e discendenti la qualità ereditaria del fedecommettente. Per la qual cosa discendendo D. *Michele Adinolfi* da D. *Teresa Capasso*, e da D. *Giulia Fulgore*, delle quali vuol rappresentare le persone, e 'l grado, non ha egli

egli alcun diritto di ſuccedere al fedecommeſſo nel concorſo de' maſchi, che ſono i *Galeota*, i quali al pari, che avrebbero eſcluſe quelle femmine nella ſucceſſione inteſtata, eſcludono ancora il figlio e nipoti nella ſucceſſione fedecommeſſaría, preſumendoſi, che a norma della legitima queſta ſucceſſione abbia a regolarſi.

Non può eſſere più groſſolano l'equivoco, in cui volontariamente incorrono gli Avverſarj, ed è d'ammirare l'abuſo, ch' eſſi fanno grandiſſimo così del diritto, come del fatto. La noſtra Coſtituzione *In aliquibus* (e chi è, che nol ſappia?) eſclude le femmine in grazia de' maſchi, ma di que' ſoli maſchi, che ſienó della medeſima linea, e grado, vale a dire de' *fratelli*. Se coſtoro manchino, le femmine ſuccedono, eſcluſi del tutto i conſanguinei di grado ulteriore, i quali prima di quella Coſtituzione ſuccedevano, ancorchè foſſero in grado rimotiſſimo: e queſto fu appunto l'abuſo, che l'Imperador *Fedrigo* II. inteſe di correggere. *Cæterum*, coſí egli dopo aver parlato della eſiſtenzà de' figli maſchi, e femmine (1), *ſi tantum fœminæ ſuperſtites fuerint, ipſas, excluſis aliis conſanguineis, admitti volumus ad ſucceſſionem*.

Ciò poſto, D. *Michele*, e D. *Vincenzo Galeota*, o i di loro figli non ſono certamente que' maſchi, ch' eſcluder poteano dalla ſucceſſione D. *Tereſa Capaſſo*. Eſſi non furon mai di lei

(1) *Conſtit. In aliquibus de ſucceſſ. filior. Comit. & Bar.*

lei fratelli, i quali soltanto rendono per la divisata legge le donne inabili a concorrere alla inteſtata ſucceſſione del padre. Coſei non ebbe a fratelli nè i *Galeota*, né altri, e quindi fu erede legitima della madre, e coteſta qualità ereditaria traſmiſe al figlio. Ma D. *Giulia Fulgore*, diraſſi, ebbe de' fratelli. L' ebbe, non vi ha dubbio, e queſti fu D. *Franceſco Fulgore* padre di D. *Candida*, ma egli fu fratello ancora di D. *Vittoria Fulgore*, dalla quale i *Galeota* diſcendono, e conſeguentemente ſe la preteſa qualità ereditaria manca all'*Adinolfi*, manca loro altresì, nè poſſono particolarmente ſupplirla. Nulla però di meno chi non vede, che ſe tanto D. *Vittoria*, quanto D. *Giulia Fulgore* per la eſiſtenza del comun fratello D. *Franceſco* non poterono concorrere alla ſucceſſione paterna, e quindi al fedecommeſſo, pure ſpenta la linea di colui, la qualità ereditaria non trovando più oſtacolo, pervenne ad eſſoloro inſiem col diritto di ſuccedere al fedecommeſſo? E' un comun detto de' DD., che *ſtatuto fœminas excludente propter maſculos, maſculis deficientibus, fœminæ non ſunt prohibitæ ſuccedere* (1). E' ben da ſtupire, che i noſtri Avverſarj trovandoſi nello ſteſſo caſo, che D. *Michele Adinolfi*, vengano figurando ſomiglievoli obbjezioni, che ad un tempo, che farebbero ridere *Eraclito*, il quale piangeva ſempre, nuocciono loro ugualmente.

Tuttavolta a conciliar credito a queſta ſconcia oppoſizione ſi

ci-

(1) *V. Torre de ſucceſſ. in majorat. & primog. Ital. par.* 1. *cap.* 25. §. 16. *nu.* 167.

citano degli esempj della cosa giudicata dal S. C. colle precedenti sentenze : ma siffatti esempj mostrano anzi l' opposto. Giova ricordarsi, che aperta per la morte di D. *Candida Fulgore* la successione al fedecommesso in prò de' *Galeota*, pretesero nel S. C. di concorrervi *D. Anna Luisa Galeota* figlia di D. *Vittoria*, e D. *Leopoldo*, e D. *Niccolò Santorio* figli di D. *Aurora Galeota*, altra figlia premorta della stessa D. *Vittoria*. Poichè nel concorso del fratello, e de' figli dell' altro fratello costoro pretendeano succedere, il S. C. assolutamente li escluse, riservando tanto a' figli di D. *Aurora*, quanto a D. *Anna Luisa* le ragioni, se mai le competessero, per la dote di *paragio*. Or che han di comune cotesti esempj col caso nostro? Non manca a D. *Michele Adinolfi*, come mancava a coloro, la qualità ereditaria. Egli rappresentando la madre, non trova l'ostacolo di alcun maschio del medesimo grado; e per contrario in quel caso D. *Michele*, e D. *Vincenzo Galeota* rendevano le loro sorelle incapaci della successione materna. Inoltre D. *Michele Adinolfi*, come rappresentante l' avola, si trova in ugual diritto, che i *Galeota* rappresentanti D. *Vittoria Fulgore*, la quale, esistendo i maschi, venir non potea rappresentata dalle femmine. Conchiudasi dunque, che se per la estinzione della linea del fratello costei si rese capace della successione, il divenne altresì D. *Giulia* di lei sorella, e per conseguente al pari, che la prima potè trasmettere la qualità ereditaria a' *Galeota* suoi discendenti, la seconda l' ha trasmessa all' *Adinolfi* per mezzo di D. *Teresa Capasso* unica di lei figlia.

CAP. III.

C A P. III.

Il doppio mezzo femminino, donde D. Michele Adinolfi discende, non gli osta per succedere al fedecommesso, di cui si quistiona.

LA seconda opposizione de' nostri Avversarj consiste nel dire, che D. *Michele Adinolfi* discendendo per mezzo di due femmine dalla famiglia *Fulgore*, quali si furono sua madre, e sua ava, non possa succedere nel concorso de' maschi *Galeota*, che provengono da una sola femmina. Se lor si dimanda, qual' é la ragione, perchè in un fedecommesso *cognatizio*, com' è il presente, il discendente per due femmine debba rimanere escluso da coloro, che discendono da una sola, rispondono, che il fedecommettente D. *Francesco* de *Martino* predilesse i discendenti maschi da' maschi della famiglia *Fulgore*, e non ammise le femmine a succedere, se non nella estinzione di tutt' i maschi; e quindi è a presumersi, che la stessa predilezione avesse serbata in pro de' discendenti maschi delle femmine immediate, come sono essi *Galeota*.

Se valer si facesse per poco questo bel pensiere; ne addiverrebbe, che i soli D. *Giuseppe*, e D. *Antonio Galeota*, come maschi discendenti da maschio, succeder doveano al fedecommesso, escluso così D. *Michele Adinolfi*, che D. *Michele Galeota* lor zio, il quale era maschio discendente da femmina. Io non sò, se al contradditore regga l' animo

di

di trarre a danno di una parte de' suoi clienti queste strane conseguenze, ma sò bene, che dal loro sistema sí sconcie illazioni sicuramente derivano. Senza però dirne altro passiamo ad avvertire, che il testatore *D. Francesco di Martino*, sebbene per la prelazione accordata a' maschi delle due linee della famiglia *Fulgore*, nella quale le sue figliuole, ed eredi eransi allogate, possa imprendersi, che avesse inteso di contemplare quella *agnazione*, pure, ove questa nelle rispettive linee si fosse spenta, e'l fedecommesso fosse passato alle femmine della famiglia, e a' loro discendenti, non mostrò egli alcun pensiero di perpetuarla almeno *artificialmente* nella linea di costoro, o di contemplare la propria loro agnazione. Vana nondimeno sarebbe stata la di lui cura di conservar le ignote agnazioni de' discendenti maschi delle femmine, quando pur gli fosse venuta in mente, conciosiacchè quale affezione poteva egli avere verso di persone incerte, o come poteva egli prevedere in quali famiglie le indicate femmine sarebbono entrate? E' regola volgarissima appresso i DD., che *affectio non cadit in incertos, & incognitos* (1) d'onde trasse il *Torre* (2), *quod sit impossibile, ut quis prospiciat agnationi, quæ in rerum natura non est*.

Se

(1) *Fusar. de substit. quæst.* 318. *num.* 6. *Menoch. cons.* 333. *num.* 5.

(2) *De success. in major. et primog. Ital. part.* 1. *cap.* 38. *num.* 81.

Se poi rivolgasi da capo a fondo la disposizione fedecommessaria del testatore di *Martino*, non troverassi neppur per ombra indicato, che egli avesse amata l'agnazione *Fulgore* anche ne' discendenti maschi delle femmine. E come potea contemplarla, se i figli di coteste femmine appartenevano alla famiglia del padre, e la di costui agnazione soltanto poteano conservare? *Fœminarum liberos*, insegnó il G. C. *Gajo* (3), *in familia earum non esse palam est*, *quia qui nascuntur patris, non matris familiam sequuntur*. Quindi per avviso del *Baldo* (4) ogni congettura di conservazione di agnazione rimane esclusa, quando vedesi ne' fedecommessi la donna invitata co' suoi discendenti, perciocché passando colle nozze in un altra famiglia, non può non avvenirne, che si estingua la famiglia, dalla quale ella sia uscita. *Quando testator*, così il *Fusario* (5), *substituit fœminas in aliquo casu, vel in conditione posuit*, *tunc non dicitur habita ratio agnationis*. Non altrimenti il *Torre* (6): *Quando in aliqua parte dispositionis vocantur fœminæ*, *eo casu dicitur exclusa agnationis ratio*. E la *Ruota Romana* decise maisempre (7); *agnatio non conservatur per fœminas*, *neque per descendentes a fœmina nupta in aliena familia*. Non potendo naturalmente il favor dell' agnazione ne' discenden-

(5) *De substit. quæst.* 499. *num.* 22.

(6) *Loc. supra citat. cap.* 25. §. 15. *num.* 274.

(7) *Decis.* 100. *num.* 5. *decis.* 414. *num.* 8. & 463. *num.* 5. *part.* 1. *recent.*

denti dalle femmine esser più considerato, egli è costume, che il testatore volendo anche in costoro tramandare la sua memoria, imponga ad essi il peso di assumere le sue armi gentilizie, e'l suo cognome per rinnovare almeno *artificialmente* la sua agnazione. E comecché cotesto peso a senso di dotti Interpreti (1) non sia neppure evidente segno di agnazion contemplata, la quale a questo modo può ben conservarsi ugualmente pe' maschi, che per le femmine, pur nondimeno noi siamo fuor di contesa, non leggendosi nella disposizione di *D. Francesco di Martino artificialmente* contemplata l'agnazione *Fulgore*, o pur la sua. Tanto è lungi, che avesse potuto desiderar la conservazione di famiglie incerte, e che forse non erano al Mondo!

Ciò posto, tanto i discendenti di D. *Vittoria*, quanto que' di D. *Giulia Fulgore* sono ugualmente *cognati* al testatore di *Martino*, essendo vera la regola del G. C. *Paolo* (1); *qui per fœminas conjunguntur, cognati tantum vocantur*. Or in coteste linee *cognatizie* essendo entrato il fedecommesso, che giova a' *Galeota*, che discendano da una sola femmina; e che da due donne per l' opposto discenda D. *Michele Adinolfi*? Essi non sono meno *cognati* di costui, nè meno estranei dall' agnazione *Fulgore*, o da quella del testatore. Sarà perciò vero

(1) *V. Torre loc. cit. part.* 1. *cap.* 38. *num.* 51.

(1) *L.* 10. §. 2. *D. de gradib. & affinit. & nomin. corum.*

ro, che senza por mente al doppio, o unico mezzo femminile, tutt' i discendenti succedano, ancorchè si figuri, che il testatore avesse invitati li soli discendenti maschi. Il Cardinal de Luca, fedel seguace delle sentenze più ricevute nel foro, scrisse opportunamente così (1): *In illis autem terminis* (cioè di concorso tra' cognati, e cognati) *quidquid nostri majores variaverint* (*ita nihil pacificum relinquere volentes*) HODIE RECEPTISSIMA EST PRO REGULA OPINIO GENERALITER AFFIRMATIVA AD FAVOREM OMNIUM MASCULORUM, SPECTATO SOLO SEXU, ET NON CURATA SINGULARITATE, VEL PLURALITATE MEDII FŒMININI, *ex ea clara, & convincenti ratione, quod sive per unum, sive per plura media fœminina descendant, semper sunt* COGNATI, *& de diversa extranea familia, ideoque nil referre videtur, an mediate, vel immediate descendant, ut ex magis communi traditione DD. in l.* 1. *C. de condit. insertis, plene antiquioribus relatis, probant* Mandell. *Cons.* 86. *num.* 4. *ubi hanc dicit veritatem*, Menoch. *Cons.* 802. *num.* 32. 50. *&* 70. *& seqq.* Marta *Cons.* 61. *num.* 16. *cum seqq. Bellon. jun. Cons.* 72. *&* 73., *ubi cumulate profitetur magnum numerum DD. pro hac opinione, plene Larrea Decis.* 34. *&* 54., *atque hanc semper tenuit Rota Romana, præsertim decis.* 6. *part.* 1. *decis.* 15. *part.* 2. *decis.* 402. *num.* 29. *part.* 9. *recent. decis.* 84. *num.* 10. *& seqq.*

part.

(1) *De fideicomm. discurs.* 28. *num.* 5.

part. 10., *& decis.* 78. *num.* 2. *&* 3. *part.* 11., *& in aliis*, *potissime vero*, *ubi concursus non est cum persona verisimiliter prædilecta*, *& de linea admissa*, *a qua prætendatur avocari bona*, *ut in aliam lineam remotiorem transitus fiat*. Il *Torre* altresì proponendo il divisato dubbio del doppio, o semplice mezzo femminino, scrisse (1): *Regula est in contrarium*, *quod non curato, an masculus descendat immediate ab unica fœmina*, *vel a pluribus*, *ille sit admittendus*, *qui habet requisita alias necessaria*, *utpote ætatis*, *vel alterius qualitatis*. E tale si fu ancora l' opinione di *Carlantonio* de *Luca* (2), del *Roxas* (3), e di altri molti Scrittori, ch'ei cita.

Comunque però la risoluzione di cotesto articolo stia a favore di *D. Michele Adinolfi*, pure non entra nè molto, nè poco nel caso abbiam per le mani. Esso presuppone, che al fedecommesso sieno invitati i soli *discendenti maschi*, cosicchè venga in discettazione, se nelle linee cognatizie s' intendano i maschi discendenti da una sola, o pur da più femmine, ed in questi termini appunto i DD. ne trattano. Ma dov'è, che nel caso nostro il testatore de *Martino*, mancati i discendenti maschi della Casa *Fulgore*, avesse chiamati i discendenti *maschi* soltanto nelle linee delle femmine? Nulla di ciò disse egli, ma pose in condizione tutto il *sesso femminino*, di guisa, che le stesse fem-

mi-

(1) *Loc. citat. cap.* 25. §. 25. *num.* 289.

(2) *De incompatibil. part.* 1. *cap.* 6. *num.* 324.

(3) *De linea legali art.* 10. *num.* 14.

mine per la prerogativa della linea, e del grado secondo le note regole avrebbono potuto escludere i maschi rimoziori. Or se le femmine nelle linee de' *cognati* sono capaci di succedere al pari de' maschi, che vale il contendere, se concorrendo ora un *maschio*, possa venire ammesso insiem cogli altri maschi, perchè costoro discendono da una sola femmina, ed esso da due?

Ma così fatta contesa addiviene vieppiù incoerente, ove si consideri, che nel concorso de' veri agnati *Fulgore* il S.C. eziandio dichiarò, che il fedecommesso fosse dovuto a D. *Candida Fulgore*, e dopo la di lei morte a' discendenti di altra femmina. Or se costoro, nulla ostante la predilezione de' maschi da' maschi, per la prerogativa della linea vinsero gli agnati, e trasportarono il fedecommesso in un'altra famiglia, qual ragione vieta, che tal fedecommesso non possa in parte godersi da un discendente del testatore, il quale tien le medesime qualità, che gli altri cognati?

Se tali dunque sono le opposizioni dagli Avversarj recate in mezzo per escludere *D. Michele Adinolfi*, scorge ognuno, che niun dubbio resta, onde costui come rappresentante la linea di *D. Giulia Fulgore* sua ava, non debba venire ammesso alla successione della metà de' beni fedecommessarj rimasti nella eredità di D. *Candida Fulgore*. E così è da sperare, che il S. C. dirimendo la *parità*, dichiari in di lui pró, con condannare D. *Giacomo*, D. *Giuseppe*, e D. *Antonio Galeota* al rilascio di tal quota insieme co' frutti finora percepiti.

Di Casa 22. Novembre 1796.

Crescenzio Demarco.